

www.processociviletelematico.it

LEGAL
Paperless
MAAT



*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata*

LE NOVITÀ IN TEMA DI MEDIAZIONE E PROCESSO DI PRIMO GRADO

II INCONTRO
MARTEDÌ 14 MARZO 2023 ore 15.00 – 17.00
PIATTAFORMA ZOOM

Avv. Chiara Imbrosciano, PhD

01

INQUADRAMENTO

Novità processuali più rilevanti

02

FASE INTRODUTTIVA

Lo svolgimento del giudizio di primo grado fino alla precisazione delle conclusioni

03

FASE ISTRUTTORIA

Nuove allegazioni e richieste istruttorie;

04

FASE DECISORIA

I modelli di decisione

05

UDIENZE

Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza o con la modalità della trattazione scritta

INDICE ARGOMENTI

1

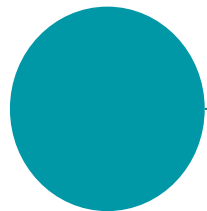
INQUADRAMENTO
DELLA RIFORMA

Novità

A close-up photograph of a hand holding a pencil, writing the word 'Novità' in a dark blue, cursive script on a white piece of paper. The pencil is positioned at the end of the word, and the hand is visible on the right side of the frame.

Principali novità del processo di cognizione

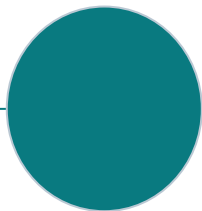
1



Novità su
mediazione

D.lgs. N. 28-2010

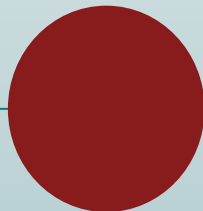
2



Nuovo rito
semplificato

Art. 281 decies c.p.c.

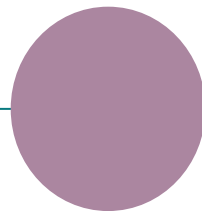
3



Nuovo rito
ordinario

Art. 163 ss. c.p.c.

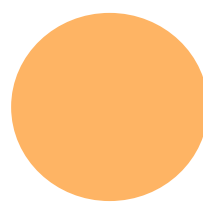
4



Novità in tema di
appello

Art. 339 ss. c.p.c.

5



Novità su
Cassazione

Art. 360 ss. c.p.c.

2

FASE
INTRODUTTIVA



Il contenuto dell'atto di citazione

Artt. 163-164 c.p.c.: l'atto di citazione deve contenere

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il CF dell'attore, il nome, il cognome, il CF, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono...

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

Il contenuto dell'atto di citazione

Artt. 163-164 c.p.c.: l'atto di citazione deve contenere

4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;



5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;



6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

Il contenuto dell'atto di citazione

Artt. 163-164 c.p.c.: l'atto di citazione deve contenere

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel **termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata** ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.



I comma

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere **termini liberi non minori di centoventi giorni** se il luogo della notificazione si trova in Italia e di **centocinquanta giorni** se si trova all'estero.

TERMINI PER COMPARIRE



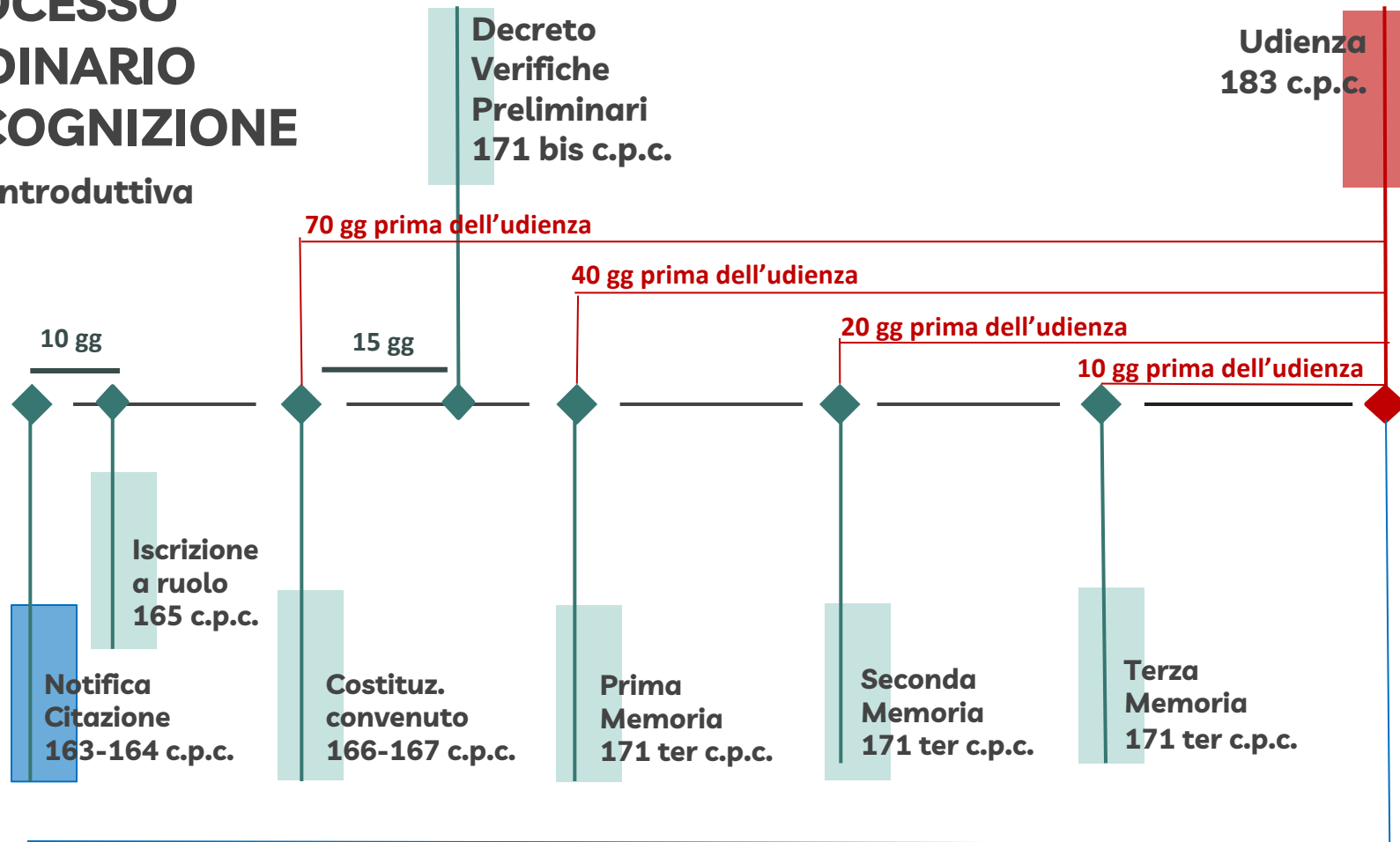
II comma

Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, *che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza così fissata.*

ART. 163 BIS C.P.C.

PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Fase introduttiva



Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **almeno settanta giorni prima** dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione



ART. 166 c.p.c.

Art. 167 c.p.c.: COMPARSA DI RISPOSTA

- ✓ Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione **in modo chiaro e specifico** sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
- ✓ **A pena di decadenza** deve proporre le eventuali **domande riconvenzionali** e le **eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio**. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
- ✓ Se intende **chiamare un terzo in causa**, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

Contumacia

Art. 171 c.p.c. Ritardata costituzione

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ~~fine alla prima udienza~~, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. La parte che non si costituisce **entro il termine di cui all'articolo 166** è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

Art. 171 e 291 c.p.c.



291 c.p.c. Contumacia del convenuto

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma, ossia dichiara la contumacia

DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Art. 168 bis C.p.c.

- i. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, ~~con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo~~, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
- ii. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
- iii. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore ~~e gli trasmette il fascicolo~~.
- iv. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
- v. ~~Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza~~



VERIFICHE PRELIMINARI

Art. 171 bis. cpc

I comma

- Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter.

II comma

- Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.

III-IV comma

- Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
- Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria

CHIAMATA IN CAUSA del convenuto

ART. 269 C.P.C.



- Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.
- Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza.
- Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto

CHIAMATA IN CAUSA dell'attore

ART. 269 C.P.C.



- Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171 ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
- Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo.

Memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.



PRIMA MEMORIA

- almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;



SECONDA MEMORIA

- almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.



TERZA MEMORIA

- almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

3

FASE ISTRUTTORIA



PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE

ART. 183 C.P.C.



- All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente.
- La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.
- Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell'art. 269, terzo comma.
- Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185.

PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Fase trattazione

Prima Udienza 183 c.p.c.

Le parti devono comparire personalmente.
Il Giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c.

se conciliazione
fallisce



Giudice può, sentite le parti, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato ex 183 bis c.p.c.



Giudice provvede su richieste istruttorie e fissa calendario delle udienze successive ex 183, IV co., c.p.c.



Giudice può emettere, su istanza di parte, ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda ex artt. 183 ter-quater c.p.c

4

**FASE
DECISORIA**



PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Fase decisoria
Trib. Monocratico

Decisione a seguito
di trattazione scritta

Udienza
Rimessione causa
in decisione
281 quinquies c.p.c.

Deposito
sentenza

Quando
causa è matura
per la decisione
il Giudice fissa
ud. ex art. 281
quinquies e
assegna termini
ex art. 189 c.p.c.

60 gg prima dell'udienza

Note di
precisazione
conclusioni
189 c.p.c.

30 gg prima dell'udienza

Comparsa
conclusionale
189 c.p.c.

15 gg prima udienza

Memoria di
replica
189 c.p.c.

30 gg

All'udienza il
Giudice trattiene la
causa in decisione e
la sentenza è
depositata entro i
30 gg successivi



DISCUSSIONE ORALE 281 sexies c.p.c.

Se non dispone ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. il Giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in una udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo

TRATTAZIONE MISTA 281 quinquies c.p.c.



Se una delle parti lo richiede, il Giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'art. 189 c.p.c. numeri 1 e 2, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali

PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

**Fase decisoria
Trib. Monocratico**

**Altri modelli di
decisione a seguito di
discussione orale o di
trattazione mista**

5

UDIENZE



Disciplina transitoria

Art. 35, co. 2, D.lgs. 149/2022

Per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023

- Art. 127, III comma (facoltà di disporre udienza in video conferenza o con note scritte);
- Art. 127 bis (udienza in video conferenza)
- Art. 127 ter (udienza sostituita da deposito di note scritte)
- Art. 193 (giuramento telematico CTU)
- Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)



Art. 35, co. 3, D.lgs. 149/2022

Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le medesime disposizioni **hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data**

Art. 127.

(Direzione dell'udienza)

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 127.

(Direzione dell'udienza)

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

UDIENZA CON COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA

Art. 127 bis c.p.c.

- Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
- Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza.
- Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
- Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati



CONTRADDITTORIO

L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

IDENTIFICAZIONE

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

GIUSTIZIA COME SERVIZIO

Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento

PROGRAMMA INFORMATICO

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

UDIENZA SOSTITUITA DA DEPOSITO DI NOTE SCRITTE art. 127 ter c.p.c.



QUANDO(giudice)

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.



QUANDO (parti)

Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.



TEMPO (parti)

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Termine può essere abbreviato



OPPOSIZIONE

Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.



TEMPO (giudice)

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il Giudice provvede entro 30 giorni



EFFETTI

Se nessuna delle parti deposita note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione.

Avv. Chiara Imbrosciano, PhD



<https://www.linkedin.com/in/chiara-imbrosciano/>



Via Rugabella 17, Milano



www.processociviletelematico.it



chiara.imbrosciano@gmail.com

Follow me